

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1574**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA  
e STANISCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 2002**

—————

Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e  
per l’incentivazione del reclutamento dei volontari nelle  
Forze armate

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 14 novembre 2000, n. 331 («Norme per l'istituzione del servizio militare professionale») che riforma il servizio militare italiano, conferisce al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, fissando il termine per la sospensione del servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2007, prevede che gli ultimi ad essere sottoposti alla coscrizione obbligatoria saranno i giovani nati entro il 31 dicembre 1985.

Un periodo di transizione così ampio è il risultato di un atteggiamento ispirato dalla ragionevole prudenza che il passaggio da un sistema di reclutamento ad un altro rendeva necessario.

Va inoltre considerato che ferme volontarie pluriennali erano state introdotte nella organizzazione militare fin dal 1995.

Oggi dopo due anni dall'approvazione della legge che ha introdotto il sistema professionale possiamo dire che il modello funziona. L'impegno delle Forze armate in missioni internazionali - sotto l'egida dell'ONU o in base agli accordi internazionali - per il mantenimento o il ripristino della pace e la partecipazione ad operazioni di soccorso alle popolazioni esposte ad eventi bellici sono stati il banco di prova più severo, che ha dimostrato, riscuotendo il plauso incondizionato della comunità internazionale, il livello di efficienza e di capacità operativa raggiunto dalle nostre unità.

A questi gravosi impegni vanno aggiunti quelli che sistematicamente, ormai da tempo, sono disposti all'interno dei nostri confini per la sorveglianza ed il controllo del territorio, laddove il personale militare viene posto a disposizione dei prefetti in stretto coordinamento con le Forze di polizia. Il modello professionale, dunque, funziona e le nostre istituzioni militari hanno dimostrato di poterlo gestire con eccellenti risultati.

Si può anzi affermare che il prolungamento di un sistema misto «coscritti-volontari» può risultare diseconomico sotto il profilo di una comparazione tra costo ed efficacia.

È del tutto evidente, infatti, che l'impiego operativo nelle missioni più impegnative è ormai devoluto alle unità formate con personale volontario mentre alle forze di leva rimane una dislocazione territoriale con compiti che via via tendono a divenire marginali. Inoltre lo stesso bacino di reclutamento della leva è ormai fortemente condizionato dall'alto numero di adesioni al servizio civile che sta affermando una propria identità del tutto indipendente dalla leva obbligatoria.

Risulta quindi chiaro che il passaggio ad un sistema professionale non è reversibile e un periodo di transizione molto ampio finisce per rallentare gli stessi processi di ristrutturazione interna con rischi di ritorno all'indietro.

Vi sono perciò condizioni di utilità e opportunità per accelerare la trasformazione del nostro strumento militare in senso totalmente professionale, esonerando dall'obbligo di leva i giovani nati dopo il 31 dicembre 1982 e anticipando la sospensione del servizio di leva al 1° gennaio 2004.

Per realizzare tale obiettivo è necessario intervenire in più direzioni per garantire

alle Forze armate una disponibilità adeguata, per quantità e qualità di volontari in ferma. Una prima misura riguarda il miglioramento del trattamento economico, che certamente è uno dei fattori che incidono sul reclutamento, prevedendo per il personale delle carriere iniziali l'attribuzione di un vero e proprio stipendio, che il disegno di legge prevede di fissare nel quinto livello retributivo. Attualmente il personale in ferma volontaria non percepisce uno stipendio, ma soltanto una paga giornaliera. Tale paga, volta a compensare esclusivamente le giornate di effettiva presenza presso i reparti, è peraltro determinata in misura inferiore rispetto a quanto offerto in altri settori delle istituzioni pubbliche che quindi assorbono parte consistente dei giovani disponibili all'arruolamento.

Questa misura, oltre a correggere una situazione ormai divenuta inaccettabile, consente anche la possibilità di modificare con decreto interministeriale, ad invarianza di spesa, la ripartizione tra volontari in ferma e quelli in servizio permanente.

Altri due aspetti su cui è necessario intervenire riguardano le condizioni di vita all'interno delle caserme, la collocazione sociale nel contesto esterno e le prospettive lavorative per coloro che verranno congedati al termine delle ferme prolungate.

Ecco perché proponiamo un piano di interventi di edilizia economica e popolare per garantire a coloro che faranno la scelta professionale un significativo aiuto per risolvere il problema della casa.

Prevediamo anche una ristrutturazione delle caserme tenendo conto che dovranno ospitare persone che non si fermano più soltanto pochi mesi e che appartengono a sessi diversi con esigenze, quindi, del tutto nuove rispetto al passato.

Un altro strumento molto utile a incentivare il reclutamento può consistere, a nostro parere, nella possibilità di consentire una

scelta di servizio militare volontario a quei giovani che intendono contemporaneamente proseguire gli studi, ma possono trovarsi in condizioni economiche che non consentono con facilità tale scelta. A questi giovani si prevede vengano riservate borse di studio che consentano di completare il ciclo delle scuole medie superiori o quello universitario senza oneri da parte loro. È chiaro che ciò assicurerà alle Forze armate anche l'ingresso di una fascia di popolazione che ha tra i propri obiettivi anche quello di migliorare la propria formazione culturale e professionale.

Il problema del collocamento al lavoro con forme agevolate per i volontari congedati senza demerito può a nostro avviso risolversi consentendo all'Amministrazione della difesa di ricorrere a risorse esterne per il soddisfacimento delle sue necessità tecniche e logistiche, agevolando imprese o aziende cooperative che risultino formate in gran parte proprio dal personale congedato. Con ciò si realizzerebbe una particolare «civilizzazione» della logistica con effetti positivi sull'intero sistema.

Il presente disegno di legge prevede modifiche alle norme che disciplinano il profilo di carriera di volontari, le condizioni di reimpiego ed il transito nel ruolo dei sergenti, migliorandone lo stato giuridico e le condizioni di avanzamento.

Infine, è del tutto evidente che la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio va esaminata e discussa anche per gli effetti diretti e indiretti che potrà avere sul servizio civile volontario. Con particolare riguardo al periodo della sospensione anticipata dovranno essere prese misure specifiche adeguatamente finanziate, che noi stessi ci impegniamo a formalizzare in un apposito disegno di legge, atte a sostenere le adesioni al servizio civile contestualmente all'accelerazione impressa dalla sospensione anticipata dalla leva obbligatoria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Sospensione del servizio di leva)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole «2007», «2006» e «1985» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2004», «2003» e «1982».

## Art. 2.

*(Trattamento economico)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge i volontari in ferma prefissata di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, nonché i volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retributivo.

## Art. 3.

*(Riqualificazione del personale)*

1. Al fine di consentire un rapido recupero del personale militare, tuttora impiegato nell'area o in attività amministrative, allo svolgimento di compiti tecnico-operativi, il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 10 milioni di euro per il 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali fondi sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di corsi di forma-

zione e riqualificazione del personale civile chiamato a svolgere nuove funzioni anche in sostituzione del personale militare.

Art. 4.

*(Alloggi di servizio)*

1. Il Ministro della difesa, ricorrendo anche a finanziamenti privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

2. Il Ministro della difesa, d'intesa con i Consigli centrali della rappresentanza militare (COCER) delle Forze armate, emana un regolamento per la concessione degli alloggi e l'eventuale passaggio in proprietà.

Art. 5.

*(Adeguamento delle caserme)*

1. Il Ministro della difesa presenta alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

Art. 6.

*(Fornitura di beni e servizi)*

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad affidare, con trattativa privata anche in deroga alle norme vigenti, la fornitura di beni e ser-

vizi di natura tecnico-logistica a soggetti esterni, costituiti in impresa o in cooperativa, che impiegano, in misura non inferiore ai due terzi del totale, personale costituito da volontari congedati senza demerito.

Art. 7.

*(Borse di studio)*

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea, a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze armate di durata almeno triennale e che ne facciano richiesta.

Art. 8.

*(Profilo di carriera)*

1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.

2. Ai volontari che rivestono il grado di caporal maggiore capo scelto ed abbiano tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio o le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

3. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data in entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.

4. I volontari, all'atto di transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio o le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

Art. 9.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 7, pari a 94 milioni di euro per l'anno 2002, 635 milioni di euro per l'anno 2003 e 855 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 5 pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente assegnazione al Ministero della difesa dei proventi derivanti dalle cessioni di immobili o infrastrutture assegnate o in uso al Ministero della difesa, in attuazione delle norme di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

